

## **Titolo XIV - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE**

### **Art. 56 - Divieto di vivisezione e sperimentazione**

1. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi specie di animale a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi specie di animale a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.